



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 625/2017 Ruolo Gen., vertente

**t r a**

*Parte\_1*, con sede in Napoli, nella Piazza dei Martiri, n.30, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. *Parte\_2*, P.Iva *P.IVA\_1* rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Siniscalchi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, nel Corso Umberto I°, n. 23, in virtù di procura rilasciata in calce ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c. su documento informatico separato e congiunto all'Atto di Citazione ex art. 645 c.p.c.

**Opponente**

**c o n t r o**

*Controparte\_1*, Partita Iva n. *P.IVA\_2*, corrente in Lipari (ME), nella Via Crispi, n.10, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. *CP\_1*, elettivamente dom.ta in Milazzo (ME), nella Via G.B. Impallomeni, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giovanni La Malfa, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo

**Opposta**



**O g g e t t o** : Opposizione a D.I..

**Conclusioni delle parti** : come da verbale.

### **Svolgimento del processo**

Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.


All'udienza del 5.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.

### **Motivi della decisione**

Preliminarmente, si rappresenta che il presente giudizio scaturiva dall'opposizione al D.I. n. 72/2017 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in seno al procedimento n. 1257/2015.

Sempre in via preliminare parte opponente chiedeva che fosse dichiarata la nullità del D.I. opposto atteso che la cognizione della lite intervenuta tra le parti non doveva essere affidata alla conoscenza del giudice ordinario ma a quello arbitrale tenuto conto della clausola compromissoria presente, pattuita e sottoscritta dalle parti nel contratto di subappalto tra le stesse intervenuto.

In merito al superiore aspetto si osserva che il D.I. emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. è fondato sulla fattura n. 43/2013 la cui descrizione così recita: " ripristino pavimentazione con basolato epoca romana nel tratto fotovoltaico Zinzolo/S. CP\_2 nell'ambito dei lavori di scavo e posa in opera delle condotte e della macrodistribuzione idrica, valvole e pezzi speciali, pozzetti in cls nell'Isola di Lipari".



Ora in ordine a quanto prima si osserva che i lavori individuati nel summenzionato documento fiscale, a differenza di quanto sostenuto da parte opposta, non risultano essere lavori estranei al contratto di subappalto rientrando, invece, gli stessi, come tra l'altro specificato anche nella dicitura della suddetta fattura, "nell'ambito dei lavori di scavo e posa in opera delle condotte e della macrodistribuzione idrica, valvole e pezzi speciali, pozzetti in cls nell'Isola di Lipari", lavori che risultano essere quelli meglio specificati nell'art. 2 del contratto di subappalto, regolarmente sottoscritto dalle parti e contenente la contestata clausola compromissoria.

Ritenuto quanto prima, meritevole di accoglimento risulta essere l'eccezione formulata da parte opponente con la conseguente dichiarazione di nullità del D.I. oggi opposto per non aver sottoposto al vaglio del giudice arbitrale la questione inerenti i lavori indicati in contratto e quindi per improponibilità ed inammissibilità della domanda nei confronti del Giudice ordinario stante la validità della clausola compromissoria di cui all'atto intervenuto tra le parti.

L'accoglimento della superiore eccezione risulta essere assorbente di qualsiasi altra questione, con la conseguente revoca del D.I. opposto e la condanna dell'opposta, *Controparte\_1*, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, in favore dell'opponente, *Parte\_1* in persona del legale rapp.te pro tempore, che vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessive €. 3.164,00, per compensi, di cui €. 259.00, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che hanno reso le dichiarazioni di Legge.

P.Q.M.



Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla [...]

*Parte\_1* in persona del legale rapp.te pro tempore, ut supra rapp.ta e difesa,

- accoglie l'opposizione per i motivi meglio specificati in parte motiva;

-revoca il D.I. n. 72/2017, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 9.2.2017, per i motivi meglio specificati in narrativa;

-condanna l'opposta, *Controparte\_1*, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, in favore dell'opponente, *Parte\_1* in persona del legale rapp.te pro tempore, che vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessive €. 3.164,00, per compensi, di cui €. 259.00, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che hanno reso le dichiarazioni di Legge.

Così deciso in Barcellona P.G. 5.2.2025

Il Giudice

(Avv. Salvatore Sindoni)